Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali e industriali

LETTERA CIRCOLARE

Prot. n° P 1396 / 4113 sott. 87 **Roma, 18 dicembre 2001**

OGGETTO: **Eliminazione della benzina con piombo quale carburante per autotrazione – Precisazioni in materia di prevenzione incendi.**

In attuazione della Direttiva 98/70/CE a partire dal 1° gennaio 2002 anche in Italia non potrà più essere commercializzata la benzina con piombo.
Con Decreto-Legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito con modificazioni in Legge 30 novembre 2001, n. 418, sono state individuate una serie di misure volte ad agevolare gli interventi necessari per assicurare dal giorno 1 gennaio 2001 l'eliminazione della benzina con piombo.
In particolare per quanto attiene agli interventi sulla rete distributiva carburanti, il decreto all'art. 1, comma 3, prevede che "*il cambio di destinazione d'uso dei serbatoi e delle colonnine d'erogazione della benzina con piombo alla benzina senza piombo, non comporta alcun adempimento amministrativo a carico dei titolari delle autorizzazioni*".
Ciò premesso anche per gli aspetti relativi alla prevenzione incendi non è dovuto alcuno adempimento.
Si precisa che le necessarie rettifiche da apportare al Certificato di Prevenzione Incendi dovranno essere effettuate solo all'atto del suo rinnovo.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
(d'Errico)